



COMUNE DI STIMIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 173 DEL 03-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER GESTIONE NIDO COMUNALE. COOPERATIVA SOC. IL QUADRIFOGLIO DI LATINA. PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2021

Proposta di impegno formulata da:

AREA AMMINISTRATIVA

- Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2020;
- Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 03 del 02.01.2020 con cui il dipendente Falcidi Armando veniva nominato Responsabile dell'area amministrativa;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 29 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- Ricordato che il Comune di Stimigliano gestisce il servizio di nido comunale mediante affidamento all'esterno;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 07.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile con cui veniva rilasciata autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione del nido comunale "I folletti", con sede in Via dei casali n. 43
- Che si è ritenuto necessario indire gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio in parola;
- Visto il Bando pubblicato nel sito comunale in data 9 settembre 2020, con cui veniva stabilito che le domande di partecipazione alla selezione dovessero essere presentate al Comune di Stimigliano mediante, raccomandata, posta elettronica certificata o consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune entro la data del 22 settembre 2020;
- Considerato che entro la data come in precedenza fissata risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione:

Cooperativa Il Quadrifoglio di Latina
Associazione Isola del Tesoro di Fiano Romano
Cooperativa il quadrifoglio di Montebuono;

Vista la nota prot. n. 5730 del 23 settembre 2020, con cui il Responsabile dell'area amministrativa richiedeva alle ditte come sopra riportate la presentazione dell'offerta e del progetto di intervento per l'espletamento del servizio

Considerato che entro il termine fissato perveniva una sola comunicazione da parte della Cooperativa Il Quadrifoglio di latina in data 25 settembre 2020 contenente il progetto di realizzazione della gestione;

Considerato che il servizio di fruizione del nido comunale deve essere assicurato con inizio dal giorno 1 ottobre 2020

Visto il CUP acquisito via telematica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n c89d20000400004 ed il cig acquisito dall'Anac

Vista la determinazione n. 154 del 29 settembre 2020, con cui il servizio di nido comunale veniva provvisoriamente affidato alla cooperativa Il Girasole con sede in Latina;

Vista la polizza fidejussoria definitiva e polizze assicurative responsabilità civile verso terzi, assicurazione obbligatoria infortuni presentate in data 26 ottobre 2020;

Viste le risultanze del Casellario giudiziale relativamente alla Cooperativa ed all'Amministratore

Vista la copia del versamento dei diritti di segreteria per la stipula del contratto di affidamento del servizio

DETERMINA

1) Di affidare in via definitiva il servizio di gestione del Nido comunale "I folletti" con le modalità di cui al bando pubblicato nel sito del Comune in data 9 settembre 2020, dell'offerta presentata in data 25 settembre 2020 alla Cooperativa Il Quadrifoglio di latina per il periodo decorrente dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021, con possibilità di ripetizione di anni uno;

2) Di approvare la bozza di contratto di affidamento del servizio, che sarà stipulata in forma pubblica fra la Cooperativa Il Girasole di latina ed il Comune di Stimigliano, dando atto che lo stesso sarà rogato dal Segretari e firmato per conto del Comune dal Responsabile area amministrativa;

3) Di dare atto che la somma per l'obbligazione contrattuale risulta esser stata impegnata con precedente determinazione del Responsabile area amm.va n. 154/2020;

4) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile area economico-finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Armando Falcidi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI STIMIGLIANO

(Provincia di Rieti)

Rep n. 1/2020

CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DI ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2021 CIG. 84532946E2

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Novembre nella Casa comunale, stanza del segretario comunale, avanti a me Bifulco Federica, nata a Roma il 08/02/1971 codice fiscale BFLFRC71B48H501H Segretario comunale di Stimigliano è come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza l'assistenza di testimoni per avevi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi:

Falcidi Armando, nato a Torri in Sabina il 19 maggio 1962 responsabile area amministrativa e servizi educativi scolastici del Comune di Stimigliano giusto Decreto del Sindaco n. 03 del 02.01.2020 CF FLCRND62E19L286A il quale dichiara di agire non in proprio, ma esclusivamente in nome e nell'interesse del Comune di Stimigliano C.F. 00094130572

E

Diego Rubbi, nato a Roma l'11.05.1967, codice fiscale RBBDGI67E11H501J, nella sua veste di mero delegato dal sig. Fabrizio Gasparetto, legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Il Quadrifoglio" sita in Latina, Viale Pier Luigi Nervi n. 164 (giusta delega del 3.11.2020 acquisita agli atti). Si dà atto che il presente contratto verrà comunque sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante Fabrizio Gasparetto.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 07.09.2020 avente ad oggetto "Atto d'indirizzo per l'affidamento del servizio di nido comunale. Approvazione avviso", regolarmente esecutiva, si approvava l'avviso pubblico per la concessione della gestione del nido comunale "i folletti";
- Che l'Avviso (all. 1) come sopra approvato pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di Stimigliano, fissava il termine del 22 settembre 2020 per inviare comunicazione di manifestazione di interesse per partecipare alla gara, senza alcuna preclusione;
- Che entro la data del 22 settembre 2020 sono pervenute n. 3 richieste di partecipazione alla selezione ed esattamente

Cooperativa Il Quadrifoglio con sede in Montebuono
Associazione Isola del Tesoro di Fiano Romano

Cooperativa Il Quadrifoglio con sede in Latina

che con nota prot n. 5730 del 23.09.2020 veniva inviata alle ditte sopra individuate una richiesta di offerta per l'affidamento del Servizio, fissando il termine per l'invio alla data del 25 settembre 2020 ore 11,00 con utilizzo della pec del Comune di Stimigliano;

che entro la data come sopra fissata perveniva una sola offerta-progetto per la gestione del nido comunale inviata dalla Cooperativa Il Quadrifoglio con sede in Latina (all. 2);

vista la determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 154 del 29 settembre 2020 il servizio di gestione nido veniva provvisoriamente affidato alla Cooperativa Il Quadrifoglio per un canone annuo di € 30.000,00 oltre iva di legge, che verrà corrisposto in via mensile su presentazione di fatturazione elettronica;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "i Folletti", di Stimigliano sito in Via dei Casali n. 43, idoneo ad ospitare fino a un massimo di 25 bambini in contemporanea.

La Società si obbliga a gestire il servizio di asilo nido secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche descritte nel Bando approvato con delibera della Giunta comunale ed alla successiva offerta presentata in data 25 settembre 2020 che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Durata del Contratto

Il presente contratto di concessione avrà durata di un anno.

La concessione decorre dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2021.

Nel caso in cui, per ragioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-in corso, il servizio di asilo nido dovesse essere sospeso per superiori disposizioni governative, regionali o comunali, la decorrenza del contratto verrà sospesa per tutto il tempo corrispondente e recuperata in coda al contratto.

Art. 3 Corrispettivi e modalità di pagamento

Per la gestione del servizio di asilo nido oggetto del presente contratto, verrà corrisposta alla Cooperativa, direttamente dal Comune, la quota mensile per bambino di € 330,00 e comunque fino ad un massimo di € 30.000,00 annuali oltre iva di legge per 12 mensilità.

La quota mensile non è comprensiva della fornitura dei pasti che vengono forniti dal Comune mediante affidamento esterno fino ad un massimo di 10 pasti giornalieri.

I pasti eccedenti il numero di dieci giornalieri rimarranno a carico del concessionario.

La quota mensile massima posta a carico degli utenti e fissata in € 270,00 mensili pro capite, aggiuntiva rispetto al canone pagato dal Comune, verrà versata direttamente dagli utenti alla cooperativa affidataria.

Tale quota rimarrà invariabile per tutto il periodo del contratto.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, fisso ed invariabile.

La Cooperativa dichiara pertanto di rinunciare, fin d'ora per allora, ad avvalersi dei

rimedi di cui all'art. 1664 c.c.

Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sul Concedente riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

Considerate le spese straordinarie sostenute dalla Cooperativa a causa della emergenza epidemiologica in atto, il Comune riconosce al Concessionario una somma di € 2.600 annui oltre iva, previa esibizione di giustificativi, che verrà corrisposta in due rate, una alla sottoscrizione del presente contratto e una a metà del servizio.

Art. 4 Personale di servizio

Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle normative nazionali e regionali.

Resta inteso che la Società si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Art.5 Rapporti con l'utenza

Nei rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento dell'asilo nido comunale del Comune di Stimigliano (all.3), è cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce del servizio di asilo nido, ivi inclusa la riscossione diretta delle rette di frequenza. Il Concedente non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza né assumerà alcuna responsabilità al riguardo.

Art. 6. Obblighi a carico del Concessionario

Gli obblighi a carico del concessionario sono quelli risultanti dall'Avviso pubblicato dal Comune di Stimigliano, dall'offerta presentata dal concessionario e dal Regolamento del funzionamento del nido comunale di Stimigliano allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione di tutti i documenti allegati.

Art. 7 Obblighi a carico del Concedente

Il Concedente assumerà a proprio carico i seguenti obblighi:

1. la messa a disposizione gratuita di locali idonei e arredati per l'attività del nido;
2. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
3. le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento;
4. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
5. la manutenzione straordinaria sia degli impianti fissi (idraulico, elettrico etc) che dell'immobile;
6. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione ecc.).

Art. 8 Utilizzo dell'immobile di proprietà del Comune

I locali destinati ad ospitare il nido siti in Via dei casali n. 43 saranno messi a disposizione dal Concedente.

Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Concessionario si obbliga:

- ad ottemperare agli obblighi verso tutto il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.
- ad osservare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Art. 10 Sicurezza sul luogo del lavoro

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Il Concessionario si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Art. 11 Obblighi assicurativi

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità connessa.

Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori ed a tal fine ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, prevedendo adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

RCT massimale unico non inferiore (comprensivo della responsabilità per danni da lavoro presso terzi) a € 7.500.000,00;

Sono escluse eventuali franchigie.

Nella suddetta polizza RCT/RCO il Comune è considerato terzo e tra gli utenti saranno compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti l'asilo. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse al concessionario alle relative scadenze.

Art. 12 Garanzia

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali una garanzia fideiussoria pari ad euro 66.000 mediante polizza della Società TUA Assicurazioni spa n 403191000063 che prevede espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali il Comune si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 13 Interruzione del servizio

Le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al Concedente.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Art. 14 Penali e Recesso

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il Concedente applicherà le penali come per legge.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata nel caso di inadempimento a una o più delle obbligazioni assunte a norma dell'art. 6 del presente contratto.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto.

In caso di inosservanza, da parte della Società, degli obblighi di cui al precedente comma, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 17 Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale

La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta al Comune, trasmettendo all'Ufficio amministrativo tutta la documentazione

riguardante l'operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo al Comune la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 18 Subconcessione

E' fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere il servizio oggetto della presente concessione.

L'eventuale sub concessione non comporta, in ogni caso, alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri del Concessionario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di quanto subconcesso.

Art. 19 Passaggio di gestione

Al termine del presente contratto, qualora la concessione venisse affidata in base a concessione ad altro operatore economico diverso dal presente Concessionario, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

La Società si impegna a comunicare al Comune entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti al Comune stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i. il Comune indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 84532946E2

Art. 21 Obbligo di riservatezza

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dal

Comune, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 22 Trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679)

Il comune di Stimigliano, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato con le seguenti finalità e modalità.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Stipula di contratti sotto forma di atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, scrittura privata, scambio di lettere commerciali;
- b) Registrazione, trascrizione, volture immobiliari ove previste;
- c) Gestione procedure di selezione del contraente per affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal comune di Stimigliano, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti; è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa.

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive.

3. Luogo del trattamento

I dati sono tenuti presso il Comune di Stimigliano, Piazza Roma, 6.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e sue conseguenze

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Per il resto il conferimento è facoltativo ma necessario e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito all'instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.

5. Comunicazione dei dati

I suoi dati possono essere comunicati a:

- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nell'ambito del servizio AVCPASS
- BDNA (Banca dati Nazionale Antimafia)
- INPS/INAIL per richiesta DURC On Line
- Altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara nel caso di richieste di accesso agli atti;

il tutto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti); inoltre saranno oggetto di pubblicazione obbligatoria nei limiti di legge secondo i tempi e con le modalità normativamente stabilite.

Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali

non sono oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi.

6. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non sono oggetto di trasferimento verso paesi al di fuori dell'Unione Europea.

7. Tempo di conservazione dei dati

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Il Titolare la informa, tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

8. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste del citato regolamento:

- accesso ai dati (art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali in un formato elettronico di uso comune ed alcune informazioni sul trattamento (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari a cui sono comunicati, trasferimenti extra UE, attuazione di attività di profilazione, ecc);
- rettifica dei dati (art. 16): l'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e/o l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- cancellazione dei dati o "diritto all'oblio" (art. 17): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali;
- limitazione del trattamento (art. 18): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- portabilità dei dati (art. 20): l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
- opposizione al trattamento (art. 21): l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare ricorda all'interessato che le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite.

Tuttavia, se le richieste si dovessero rilevare manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà:

- 1) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o

- intraprendere l'azione richiesta; oppure
2) rifiutare di soddisfare la Sua richiesta.

L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento o il Responsabile della protezione dei Dati.

Gli interessati potranno proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montè Citorio n. 121 - 00186 Roma!

9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

I diritti di cui sopra possono essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento:

Comune di Stimigliano - Piazza Roma, 6 - 02048 Stimigliano (RI)

Il Titolare ha individuato come Responsabile della Protezione dei Dati l'Ing. Paola Righetti che può essere contattato al seguente indirizzo info@studioingrighetti.it

Art. 23 Domicilio eletto e variazioni societarie

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Concessionario elegge il domicilio legale nella sede dell'asilo nido, in Stimigliano, Via dei Casali n. 43, ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

Art. 24 Spese, imposte e tasse

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, già pagati dal concessionario su conto corrente del Comune di Stimigliano che provvederà alla registrazione dell'atto.

Art. 25 Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Rieti.

Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 2, 4, 9, 12, 15, 17, 25, 26.

IL Quadrifoglio Cooperativa sociale

Il Comune di Stimigliano